

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI      | Presidente                                                |
| (BA) PORTA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) VESSIA     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) ROBUSTELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 28/01/2026

## FATTO

La ricorrente fa presente che, nella primavera del 2024, indirizzato da una cooperativa di garanzia, si recava presso i locali della resistente al fine di richiedere la concessione di un finanziamento per risolvere i problemi di liquidità venutisi a creare a seguito della ristrutturazione del nuovo capannone strumentale all'attività commerciale della società.

Precisa che si trattava di un finanziamento chirografario per l'importo di € 60.000,00, da restituire in 84 mensilità, rientrate nelle operazioni ammesse alla garanzia del fondo pubblico ex lege 662/96.

Soggiunge che la banca, con missiva del 16/04/2024, comunicava alla ricorrente e alla cooperativa di garanzia l'approvazione della delibera per la concessione del finanziamento, con l'indicazione sintetica di spese, tassi e condizioni del finanziamento, dando atto contestualmente che la concessione del finanziamento era condizionata all'approvazione della delibera di garanzia da parte della cooperativa. Osserva che già in data 11 aprile 2024 la cooperativa aveva comunicato alla banca – in virtù della convenzione in essere dal 13 luglio 2023 - e al legale rappresentante della società, l'avvenuta concessione della garanzia, mentre in data 7 maggio 2024 veniva comunicata l'avvenuta ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo di Garanzia ex lege 662/96.

Lamenta che la banca non procedeva all'erogazione, nonostante si fossero realizzate tutte le condizioni previste nella comunicazione del 16/04/2024 della stessa banca e che da una visura in Centrale Rischi del luglio 2024 emergesse chiaramente l'avvenuta concessione del finanziamento.

Evidenzia che, nonostante il suo esposto, solo in data 30/07/2024 la banca comunicava che la mancata erogazione del finanziamento era dovuta all'esistenza in Centrale Allarme Interbancaria (CAI) di una segnalazione effettuata da altra banca e riguardante un assegno emesso in mancanza di provvista.

Rileva che, dal momento che detta segnalazione presentava quale data di divulgazione il 07/05/2024, era da intendersi sopravvenuta allo svolgimento dell'iter istruttorio relativo alla concessione del finanziamento in oggetto. Fa presente che, da una verifica effettuata in data 21/05/2024 nell'archivio informatizzato CAI, emergeva chiaramente l'assenza di segnalazioni negative in danno della società.

Tanto premesso, ritiene evidente come la condotta posta in essere dalla resistente integri grave violazione dei principi di buona fede, diligenza e correttezza, con una conseguenziale lesione del legittimo affidamento nell'ottenimento del finanziamento, stante, peraltro, l'approvazione della delibera per la sua concessione e la insussistenza di alcun motivo ostativo alla sua concreta esecuzione. Evidenzia che nel caso di specie si era addivenuti alla conclusione della fase precontrattuale, con la comunicazione da parte della banca della delibera di concessione del finanziamento, rimasta, poi, ingiustificatamente ineseguita.

Soggiunge che la stessa banca, nella comunicazione del 30 luglio 2024, la invitava a recarsi in filiale al fine di avviare una nuova pratica di finanziamento, evidentemente in quanto aveva finalmente constatato l'assenza di motivi ostativi alla predetta operazione.

Fa presente che la mancata erogazione ha ingenerato una sostanziale paralisi dell'attività di impresa, con l'impossibilità contingente di far fronte agli impegni contrattuali già assunti e di assumerne di nuovi, con una perdita di clientela e un conclamato danno di immagine e reputazionale.

Rileva che dall'esame dei bilanci si evince chiaramente che, rispetto al fatturato medio del 2022-2023, nel 2024 vi è stato un decremento del 41%.

Sottolinea inoltre gli evidenti danni all'immagine e alla reputazione della società, atteso che i fornitori hanno sospeso le proprie forniture a causa del mancato saldo della società ricorrente e che la società è stata costretta ad inviare comunicazioni ai fornitori, proponendo piani di rientro.

Soggiunge che, al fine di non perdere i propri fornitori, ha proposto di mutare le condizioni dei futuri ordini, con acconto all'ordine, mentre in precedenza la stessa effettuava ordini senza acconto o con acconto minimo.

Rileva che il finanziamento ottenuto il 30 luglio 2024 da altra banca conferma l'insussistenza di motivi ostativi all'accesso al credito per parte attrice. Evidenzia che tale finanziamento è stato concesso a condizioni peggiorative rispetto a quello già accordato da controparte con garanzia statale e stima il maggior costo in € 5.123,58.

Inoltre, l'esigenza di onorare gli esistenti impegni con creditori, fornitori e finanziatori ha implicato la necessità, per il legale rappresentante della società, di dismettere cespiti del proprio patrimonio immobiliare, vendendo con urgenza un suo immobile di privata e civile abitazione. Al riguardo, deduce che la sua proposta d'acquisto ha già trovato l'accettazione di un acquirente e la data del rogito del definitivo è stata differita al prossimo settembre per motivi di salute del legale rappresentante.

Fa presente che tale circostanza cagiona un grave danno morale in capo allo stesso in quanto costretto a liquidare la casa familiare.

Chiede di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca per violazione dell'art. 47 Cost. degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e comunque per la lesione del legittimo affidamento riposto dalla società istante nell'erogazione del finanziamento chirografario e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (di immagine e reputazionale),

per un ammontare forfettariamente quantificato in € 200.000,00, di cui € 96.076,43 per la perdita patrimoniale registrata nel 2024 rispetto alla media del 2022 e del 2023, € 5.123,58 per il maggior costo del finanziamento e la restante somma da liquidarsi in via equitativa per il risarcimento del danno morale patito dal rappresentante legale in proprio, per essere stato costretto ad alienare la casa familiare, e del danno di immagine e reputazionale sofferto dalla società nei confronti dei fornitori e della clientela.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, evidenzia che la motivazione della mancata erogazione del finanziamento richiesto risiede "fondamentalmente" nell'aver rilevato, in data 09/05/2024, la divulgazione della segnalazione in CAI del nominativo della ricorrente per l'assegno bancario emesso in assenza di provvista e successivamente regolarizzato mediante pagamento tardivo.

Segnala altresì che la comunicazione del 16/04/2024, allegata al ricorso, con cui è stata data informativa della delibera di concessione del finanziamento non è stata indirizzata alla società odierna ricorrente ma solo ed esclusivamente alla cooperativa di garanzia, come confermato dalla ricorrente nell'esposto.

Rammenta, inoltre, che - in coerenza con il granitico e consolidato corpus giurisprudenziale elaborato dall'ABF - lo statuto delle imprese bancarie non è compatibile con un obbligo generale di far credito, tenuto conto non solo della libertà negoziale e dell'autonomia gestionale proprie di ogni impresa di diritto comune, ma, anche e soprattutto, delle caratteristiche dell'attività bancaria che deve costantemente orientarsi ai canoni di "sana e prudente gestione", avendo riguardo "alla stabilità complessiva, all'efficienza e competitività del sistema finanziario" (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; cfr. ABF Roma, Dec. n. 2923/2012).

Quanto all'onere di riscontrare tempestivamente le istanze dei clienti fornendo un responso adeguatamente motivato (cfr. ABF Roma, Dec. n. 969/2022 e n.9132/2021), fa presente di aver risposto al reclamo nei tempi previsti dalla vigente normativa di riferimento; di aver rappresentato alla controparte le motivazioni del mancato perfezionamento dell'operazione di finanziamento richiesta e di aver prestato adeguata assistenza favorendo utili relazioni con l'odierna società ricorrente.

Segnala che dall'esame della corrispondenza intercorsa emerge la propria condotta indiscutibilmente lineare, coerente e trasparente, avendo con la nota del 30/07/2024 risposto in tempi ragionevolmente brevi alle contestazioni della ricorrente esplicitando le ragioni della mancata erogazione del finanziamento ma allo stesso tempo rappresentando ampia disponibilità a valutare una nuova richiesta di finanziamento vista la successiva regolarizzazione dell'assegno risultato impagato.

Quanto all'ulteriore assunto attoreo in ordine alla configurabilità della responsabilità precontrattuale della banca, richiama l'orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere in una delle parti il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte a cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto.

Sottolinea che nella fattispecie sottoposta all'attenzione dell'Arbitro la società ricorrente non ha fornito compiuti elementi probatori atti a dimostrare che la banca abbia autorizzato e/o portato a termine attività in qualche modo prodromiche al perfezionamento del finanziamento, né ha fornito evidenti rassicurazioni circa la futura erogazione dello stesso. Rileva, infatti, che non vi sono state, né risultano documentate, interlocuzioni tra la banca e la società sopra richiamata (i.e. rassicurazioni verbali e/o epistolari in ordine alla concessione del finanziamento, scambi di corrispondenza, fissazione di una data per la sottoscrizione del contratto, apertura del conto corrente per l'addebito delle rate del finanziamento, etc.) che possono costituire elementi indicativi di trattative che, invero, non hanno

raggiunto una conclusione qualificata tale da far insorgere un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto di finanziamento.

Evidenzia inoltre che la circostanza che le trattative non fossero giunte ad uno stato idoneo ad ingenerare nella ricorrente il legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto trova ulteriore conferma nel fatto che la società ha potuto avanzare ad altro intermediario la medesima richiesta di finanziamento (€ 60.000,00), poi ottenuto nel mese di luglio 2024, sicché l'ipotesi di un danno è da ritenersi insussistente (cfr. Decisione ABF Bari n. 3097/2015).

Sostiene che non può in alcun modo ingenerare ragionevole affidamento nella conclusione del contratto la documentata segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del fido accordato - ma non operativo - sino al mese di luglio 2024 poiché riconducibile ad un preciso obbligo segnaletico imposto all'intermediario dalla Circolare n. 139/1991 (Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) ogni qualvolta delibera un affidamento. Evidenzia che da agosto 2024 non ha più segnalato detto affidamento in CR a seguito dell'intervenuta espressa rinuncia formalizzata dalla società con missiva del 28/08/2024.

Fa presente che, in puntuale applicazione del ben noto principio giuridico di "causalità adeguata", sono generalmente da escludere i danni da perdita di opportunità economiche o da mancata realizzazione di affari, ritenuti troppo indiretti o mediati.

Ritiene del tutto priva di rilevanza fattuale e giuridica la quantificazione della richiesta risarcitoria commisurata all'ammontare totale dei maggiori interessi passivi relativi al finanziamento concesso alla ricorrente da altra banca, trattandosi di interessi che compongono le rate di un finanziamento, erogato nel 2024 e della durata di 60 rate che non sono state ancora integralmente rimborsate.

Richiama inoltre l'orientamento del Collegio, in relazione al presunto documento che il rifiuto di concessione del credito avrebbe procurato nella sfera patrimoniale del ricorrente, secondo cui il pregiudizio risarcibile, nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale, deve essere circoscritto al c.d. interesse negativo (in quanto contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato, semmai, dalle spese inutilmente (ed eventualmente) sopportate nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto (cfr. Dec. ABF Bari, 4594/2023, ABF Roma, Dec. n. 25353/2018).

Sostiene che la ipotizzata situazione di crisi dell'impresa che avrebbe registrato un calo di fatturato ed una situazione di tensione finanziaria nei rapporti con i propri fornitori – regolarmente gestita concordando dilazioni di pagamento - non può discendere dalla mancata erogazione del finanziamento poiché il netto ricavo dello stesso, come ammesso dalla ricorrente nell'esposto a Banca d'Italia, sarebbe stato utilizzato per la ristrutturazione di un capannone industriale.

Soggiunge che anche le dilazioni di pagamento richieste ai fornitori rientrano nella normale gestione economica-finanziaria di un'impresa.

In merito alla richiesta di risarcimento dei danni morali asseritamente patiti dal legale rappresentante della società, eccepisce preliminarmente che la stessa deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, nonché di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), in capo alla parte ricorrente atteso che nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Ad ogni buon conto, ritiene abnorme la circostanza che il legale rappresentante della ricorrente, pur di trovare una giustificazione meramente teorica alla pretesa risarcitoria avanzata, abbia allegato un preliminare di compravendita di un cespite, di sua proprietà, per l'importo di € 220.000,00 (di cui € 70.000,00 sarebbero peraltro già incassati), a fronte della mancata erogazione di un finanziamento di soli € 60.000,00.

Osserva che il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., è risarcibile soltanto nei casi determinati dalla legge e che non possono essere risarciti "disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro

tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana” (ABF Napoli n. 686/2010).

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il ricorrente, in sede di repliche, fa presente che sia nella procura speciale sia nell’instestazione del ricorso è stato specificato che il legale rappresentante agisce anche in proprio.

Inoltre, evidenzia che il legale rappresentante della società è socio e pertanto l’inadempimento posto in essere dalla banca ha cagionato numerosi pregiudizi in capo allo stesso, in termini di danno all’immagine con fornitori e clienti, nonché l’ha costretto alienare la casa coniugale.

Sostiene che la presenza fino a settembre 2024 della segnalazione in CR di fido accordato è l’ulteriore prova che per la stessa banca le trattative erano concluse e l’affidamento era stato concesso.

Ritiene non dirimente la difesa della banca, secondo cui la missiva a sua firma del 16 aprile 2024 era indirizzata alla sola cooperativa e non anche alla società, atteso che dal suo contenuto si evince che la valutazione del merito creditizio era già stata svolta positivamente dalla banca e l’effettiva traditio del denaro era esclusivamente subordinata alla concessione delle garanzie.

Sostiene pertanto di aver maturato affidamento una volta ricevuta comunicazione da parte del gestore del Fondo di garanzia PMI, ove si legge testualmente “finanziamento di Euro 60.000,00 concesso il 16/04/2024”.

Segnala che è stata la cooperativa di garanzia a curare la pratica per conto della società, comunicando il giorno dell’appuntamento (9 maggio 2024) presso i locali della banca per l’apertura del conto ove accreditare le somme del finanziamento.

Evidenzia che la banca non ha comunicato tempestivamente le ragioni della mancata effettiva concessione del finanziamento, atteso che - nonostante tutte le comunicazioni descritte siano avvenute tra l’aprile e il maggio 2024 e che dal giugno 2024 abbia più volte inviato richieste di chiarimenti alla banca - quest’ultima solo in data 30 luglio 2024 riscontrava le predette richieste.

Quanto all’asserita segnalazione in CAI del nominativo della ricorrente, osserva che la documentazione prodotta dalla banca non è ufficiale.

In ogni caso, rileva che la banca avrebbe dovuto consultare la Centrale rischi e la CAI per accertare l’insussistenza di qualsivoglia segnalazione pregiudizievole e avrebbe potuto chiedere chiarimenti alla cliente, la quale avrebbe dimostrato l’assenza di problematicità relative all’accesso al finanziamento.

Fa presente di essere stata costretta a fine luglio 2024 a recarsi presso altro istituto di credito per richiedere altro finanziamento in quanto la resistente era risultata gravemente inadempiente rispetto all’affare già concluso. Saggiunge che il nuovo intermediario, al fine di concedere il finanziamento, chiedeva al legale rappresentante della società di rinunciare all’eventuale erogazione da parte della resistente del finanziamento accordato.

Ritiene non pertinente la circostanza che il finanziamento originario era stato richiesto per il completamento della ristrutturazione della nuova sede della società atteso che la mancata erogazione del finanziamento ha provocato un utilizzo improprio dei flussi di cassa per coprire i costi della ristrutturazione, assolutamente non procrastinabili pena il blocco dell’attività lavorativa, da cui sono derivate una serie di conseguenze negative anche con i fornitori, con perdita di fatturato immediata che ha costretto il legale rappresentante a vendere la casa per far fronte tempestivamente alla mancanza di fondi derivanti dai mancati incassi.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

L’intermediario, in sede di controrepliche, evidenzia che la delibera del finanziamento non è mai stata comunicata alla ricorrente né vi sono state dirette interlocuzioni con quest’ultima di alcun tipo, per cui,

secondo la giurisprudenza ABF, non pare dunque ravvisabile alcuna specifica condotta affidante in capo alla Banca (cfr. Decisione n. 9255/2025 del Collegio di Roma).

Quanto alla documentata segnalazione in CAI del nominativo della ricorrente, allega alle controrepliche idonea documentazione attestante l'effettiva segnalazione della revoca CAI divulgata da altra banca per assegno emesso dalla Società in difetto di provvista.

Fa presente che la successiva regolarizzazione tardiva dell'assegno, rimasto impagato in prima presentazione, ha comportato la cancellazione della divulgazione di detta segnalazione da parte della banca ma il dato, per così dire storicizzato, della presenza di revoca CAI è un fatto certo ed incontrovertibile.

Ritiene contraddittoria l'affermazione della ricorrente secondo cui la stessa sarebbe stata costretta, a fine luglio 2024, a recarsi presso altro istituto per richiedere altro finanziamento, atteso che tale contratto di finanziamento riporta la data di stipula del 30/07/2024.

Soggiunge che la successiva rinuncia al finanziamento, comunicatale con nota del 28/08/2024, non è ricollegabile a quanto sarebbe stato richiesto dall'altro intermediario atteso che il finanziamento stipulato con quest'ultimo risaliva a un mese prima.

Evidenzia che detta dichiarazione di rinuncia è successiva alla nota di riscontro del 30/07/2024 con la quale è stata fornita sia una risposta adeguatamente motivata in ordine alle ragioni della mancata erogazione del finanziamento (segnalazione revoca CAI) sia la disponibilità a riesaminare una nuova richiesta di finanziamento.

Rileva la scorrettezza del contegno processuale assunto dal legale di controparte posto che il testo della dichiarazione di rinuncia, allegata alle repliche, risulta palesemente difforme dalla dichiarazione di rinuncia, già allegata dalla banca resistente alle pregresse controdeduzioni, con conseguente violazione del dovere di comportarsi con lealtà e probità imposto dall'art. 88 c.p.c.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata in proprio dal legale rappresentante, ritiene esclusa in radice la sussistenza di una propria responsabilità da "contatto sociale qualificato" nei confronti di quest'ultimo, essendo entrato in relazione solo ed esclusivamente con la società.

Segnala inoltre che quando un atto illecito di un terzo colpisce il patrimonio di una società di capitali il diritto al risarcimento spetta esclusivamente alla società stessa, mentre l'incidenza negativa che tale danno provoca sui diritti del socio, come la diminuzione del valore della sua quota o la perdita di utili, è considerata un danno riflesso del socio, effetto mediato del pregiudizio subito dal patrimonio sociale, per cui il singolo socio non è legittimato ad agire individualmente per ottenere il ristoro di tale pregiudizio.

Richiama l'orientamento della Cassazione secondo cui i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, atteso che la perfetta autonomia patrimoniale (inerente alla personalità giuridica della società) comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci.

Insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne l'asserita illegittimità del rifiuto, da parte dell'intermediario resistente, di concedere un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI richiesto dal ricorrente. La ricorrente chiede, in particolare, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca per violazione dell'art. 47 Cost. degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c., nonché la lesione del legittimo affidamento riposto dalla società istante nell'erogazione del finanziamento chirografario e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non

patrimoniale (di immagine e reputazionale), per un ammontare forfettariamente quantificato in € 200.000,00. L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, precisando di aver esplicitato le ragioni della mancata erogazione del finanziamento, avendo rilevato, in data 09/05/2024, la divulgazione della segnalazione in CAI del nominativo della ricorrente per un assegno bancario emesso in assenza di provvista e successivamente regolarizzato mediante pagamento tardivo.

Le doglianze del ricorrente non meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate.

Anzitutto, dall'analisi della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, il Collegio accerta che, nella primavera del 2024, la ricorrente si rivolgeva alla banca resistente per ottenere un finanziamento volto a fronteggiare difficoltà di liquidità insorte a seguito della ristrutturazione di un nuovo capannone destinato all'attività commerciale.

In data 11 aprile 2024, una cooperativa di garanzia, nell'ambito di una convenzione in essere con la resistente, deliberava la concessione di una garanzia a prima richiesta, diretta e irrevocabile, a supporto del finanziamento richiesto. Successivamente, con comunicazione del 16 aprile 2024, la banca dava atto della delibera del 15 aprile 2024 di concessione del finanziamento per l'importo di € 60.000,00, precisando che l'esecutività dell'operazione era subordinata alla delibera di garanzia della cooperativa artigiana e alla controgaranzia del Fondo PMI. La garanzia e la controgaranzia venivano concesse.

A fronte dei successivi solleciti della ricorrente (14 giugno, 25 giugno e 18 luglio 2024) e dell'esposto presentato alla Banca d'Italia in data 4 luglio 2024, la resistente, con missiva del 30 luglio 2024, comunicava il diniego del finanziamento, motivandolo con l'intervenuta segnalazione in CAI effettuata da altro intermediario il 7 maggio 2024, relativa all'emissione di un assegno privo di provvista. La segnalazione era emersa il 9 maggio 2024, nell'ambito degli adempimenti connessi all'apertura del conto corrente intestato alla società.

Nella citata comunicazione del 30 luglio 2024, la banca rappresentava che, a fronte dell'insorgenza della suddetta pregiudizievole, in ossequio alle regole di valutazione del merito creditizio e ai principi di sana e prudente gestione, si era resa necessaria una rivalutazione delle determinazioni assunte in ordine all'erogazione del finanziamento, dichiarando comunque la disponibilità ad avviare l'istruttoria di una nuova pratica sulla base di elementi aggiornati.

Ciò detto, il Collegio si riporta integralmente al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, come di questo Arbitro, secondo cui non può dirsi esistente nei confronti dell'intermediario un obbligo di concessione del credito, né i Collegi ABF posso sostituirsi alla banca imponendo l'erogazione del finanziamento, in quanto la valutazione del merito creditizio rimane prerogativa dell'istituto erogante, non sindacabile né tanto meno coercibile (si veda Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/13). L'inesistenza di un obbligo di concessione di credito non esclude, però, la possibilità di configurare la responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1337 c.c. La discrezionalità nella valutazione della concessione del credito non può, infatti, prescindere dall'obbligo di tenere un comportamento improntato a correttezza e buona fede, nonché al dovere di fornire chiarimenti al cliente circa la mancata concessione (v. Coll. Coord. n. 6162/13, cit.; Coll. Bari n. 24536/2019).

Il consolidato orientamento dell'ABF, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha, tuttavia, chiarito che affinché si generi tale fonte di responsabilità è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- (i) la pendenza di trattative tra le parti;
- (ii) che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte richiedente l'accesso al credito il legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto;
- (iii) l'ingiustificata interruzione delle trattative da parte della banca cui si imputa la responsabilità;

(iv) l'insussistenza di fatti idonei ad escludere il legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto (Cass. civ., n. 7545/2016).

Ebbene, tali condizioni non si rinvenivano nel caso di specie.

La ricorrente sostiene che le trattative avessero raggiunto uno stadio avanzato, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella conclusione del contratto, in quanto la banca aveva già espresso una valutazione positiva sul merito creditizio, subordinando l'efficacia della delibera alla garanzia della cooperativa (intervenuta l'11 aprile 2024), e il finanziamento risultava segnalato in Centrale Rischi come approvato. Inoltre, dalle consultazioni della Centrale Rischi e della CAI non sarebbero emerse segnalazioni pregiudizievoli a carico della società.

La resistente, tuttavia, contesta tali argomentazioni, osservando che la comunicazione del 16 aprile 2024 era indirizzata esclusivamente alla cooperativa di garanzia e non alla società ricorrente; che la segnalazione in Centrale Rischi dell'accordato – non operativo – costituiva adempimento imposto dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia; che il diniego era dipeso dalla segnalazione CAI risultante alla data del 9 maggio 2024; e che non vi erano state interlocuzioni o comportamenti idonei a consolidare un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto. Ha, inoltre, precisato che nessuna censura può esserle mossa in relazione all'onere di riscontrare tempestivamente le istanze dei clienti, avendo risposto al reclamo nei tempi previsti dalla vigente normativa di riferimento e rappresentato alla controparte le motivazioni del mancato perfezionamento dell'operazione di finanziamento richiesta e prestato adeguata assistenza.

In proposito, il Collegio rileva che la missiva del 16 aprile 2024, contenente il riferimento all'"esecutività condizionata" della delibera di finanziamento, era indirizzata alla cooperativa di garanzia e non alla ricorrente, sebbene la cooperativa avesse già deliberato la garanzia in data 11 aprile 2024.

Dalla visura della Centrale Rischi aggiornata a settembre 2024 risulta che, da aprile a luglio 2024, la resistente aveva segnalato un accordato di € 60.000,00 tra i rischi a scadenza, con accordato operativo e utilizzato pari a zero. Secondo la disciplina della Circolare n. 139/1991, l'"accordato" rappresenta il credito deliberato dagli organi competenti dell'intermediario, mentre l'"accordato operativo" indica il fido effettivamente utilizzabile in quanto derivante da contratto perfezionato ed efficace, e l'"utilizzato" l'ammontare concretamente erogato. Nel caso di specie, l'assenza di accordato operativo e di utilizzato evidenzia la mancata efficacia del finanziamento.

La circostanza che le trattative non fossero giunte ad uno stato avanzato, tale da ingenerare nella ricorrente il legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto, trova ulteriore conferma nel fatto che la società ricorrente ha avanzato una richiesta di finanziamento ad altro intermediario, ottenendolo il 30/07/2024. Tale data coincide con quella in cui la banca resistente comunicava la rivalutazione delle proprie determinazioni in ordine all'erogazione del finanziamento, a seguito della segnalazione in CAI relativa all'assegno emesso in assenza di provvista. Sicché viene meno la configurabilità di un pregiudizio risarcibile per la ricorrente.

L'intermediario resistente, inoltre, sempre nella missiva del 30/07/2024, si era reso disponibile ad avviare l'istruttoria di una nuova pratica sulla base di elementi aggiornati. Quanto alla segnalazione in CAI, risulta che essa era stata divulgata il 7/05/2024, con decorrenza 9/05/2024, per emissione di assegno in difetto di provvista. È pacifico tra le parti che l'assegno fosse stato oggetto di pagamento tardivo comprensivo di penale e spese. Dalla documentazione emerge che la banca trattaria – diversa dalla resistente – avrebbe inizialmente effettuato la segnalazione e successivamente provveduto alla sua cancellazione, come attestato dall'interrogazione CAI del 21 maggio 2024 prodotta dalla ricorrente. Secondo quanto riferito nella comunicazione del 30/07/2024, la cooperativa di garanzia avrebbe ipotizzato che la segnalazione era stata effettuata successivamente al pagamento tardivo, forse a causa di un ritardo nella registrazione da parte della banca trattaria. La resistente, pur manifestando

perplessità su tale ricostruzione, ha comunque fondato il diniego alla concessione del finanziamento essenzialmente sulla presenza della segnalazione.

Resta il fatto, in ogni caso, che l'eventuale erroneità della segnalazione e la sua successiva cancellazione attengono all'operato di un diverso intermediario. Anche qualora la segnalazione fosse stata effettuata in modo non corretto, essa non risulta imputabile alla resistente, che ne ha tenuto conto nell'ambito della propria autonoma valutazione del merito creditizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non ravvisa profili di illegittimità nell'operato dell'intermediario. Resta assorbita, pertanto, la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, carente, peraltro, di adeguato supporto probatorio, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare, in modo puntuale, *l'an* e il *quantum* del pregiudizio lamentato.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE